



Bruxelles, 28.7.2015
COM(2015) 380 final

2015/0165 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione per quanto riguarda le merci oggetto dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (regolamento relativo alla "Linea verde") stabilisce norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esso esercita un controllo effettivo.

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un sistema relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui i prodotti contemplati possono beneficiare all'atto della loro immissione sul mercato dell'UE.

In attesa della riunificazione di Cipro, la presente modifica stabilisce come applicare, nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di quest'ultima non esercita un controllo effettivo, il meccanismo di controllo delle merci contemplate dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e il cui ambito geografico comprende dette zone.

Allo stato attuale la presente modifica sarà limitata al formaggio Halloumi/Hellim per il quale la Commissione ha ricevuto una domanda di registrazione della denominazione di origine protetta. A tal fine la presente modifica tiene conto e si basa sull'intesa comune, raggiunta sotto la guida del presidente Juncker durante la sua visita a Cipro lo scorso 16 luglio 2015, concernente una soluzione temporanea per il formaggio Halloumi/Hellim, da attuare in attesa della riunificazione di Cipro¹. La presente modifica si applicherà tuttavia anche a eventuali future domande di registrazione di denominazioni a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 il cui ambito geografico comprende zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di quest'ultima non esercita un controllo effettivo.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha consultato il governo della Repubblica di Cipro e ha ricevuto contributi da numerose parti interessate.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Con riferimento alle merci oggetto di una denominazione registrata a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un sistema relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e il cui ambito geografico comprende zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di quest'ultima non esercita un controllo effettivo, il regolamento stabilisce che sia un organismo di controllo ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, di tale regolamento a esercitare le funzioni previste da tale articolo nelle zone della Repubblica di Cipro su cui il governo di quest'ultima non esercita un controllo effettivo.

¹ http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5402_en.htm.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione per quanto riguarda le merci oggetto dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003², in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio³ stabilisce norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo di quest'ultima esercita un controllo effettivo.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce un sistema relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui i prodotti contemplati possono beneficiare all'atto della loro immissione sul mercato dell'UE.
- (3) L'articolo 3 del protocollo n. 10 su Cipro stabilisce che nulla in tale protocollo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico di tali zone.
- (4) In attesa della riunificazione di Cipro è necessario definire il modo in cui applicare il meccanismo di controllo delle merci di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e il cui ambito geografico comprende zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di quest'ultima non esercita un controllo effettivo.
- (5) Il 16 luglio 2015, sotto la guida del Presidente Juncker, è stata raggiunta un'intesa comune su una soluzione temporanea per una possibile denominazione di origine protetta del formaggio Halloumi/Hellim, da attuare in attesa della riunificazione di Cipro. Il presente regolamento lascia impregiudicate le prerogative della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, compreso l'esame delle domande di registrazione.
- (6) In linea con l'intesa comune di cui sopra, la Commissione assicurerà il pieno rispetto della legislazione UE pertinente, come previsto dai trattati dell'UE.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica un'eventuale decisione futura della Commissione di revoca del divieto di circolazione dei prodotti di origine animale

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

³ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

⁴ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

interessati, da adottare a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

"4 *bis* Con riferimento alle merci oggetto di una denominazione registrata a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un sistema relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e il cui ambito geografico comprende zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di quest'ultima non esercita un controllo effettivo, i controlli ufficiali di cui all'articolo 36 di tale regolamento in tali zone della Repubblica di Cipro devono essere svolti da un organismo di controllo istituito in conformità all'articolo 39, paragrafo 1 dello stesso regolamento.

Oltre alle relazioni presentate alle autorità competenti della Repubblica di Cipro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, l'organismo di cui al primo comma presenta alla Commissione europea relazioni semestrali sull'esecuzione dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente